

di Fabrizio Serafini

Investimenti: domande presentabili dal 20 ottobre

È possibile ricevere il contributo per gli acquisti effettuati tra il 17 settembre 2016 e il 15 aprile 2017. Sul sito del MIT pubblicate le prime istruzioni sulla presentazione delle domande on line

I decreti che rendono operativo il contributo agli investimenti del 2016 sono stati pubblicati in Gazzetta Ufficiale (n. 216 del 15 settembre scorso). In particolare, si tratta:

- del decreto ministeriale (D.M.) del 19 luglio 2016, n. 243 (cfr. Tir 194, pagg. 40-41), che stanziava 25 milioni di euro per incentivare l'acquisizione di determinate tipologie di beni d'investimento, da parte delle imprese di auto-transporto merci per conto di terzi;
- del decreto dirigenziale (D.D.) del 7 settembre 2016, che detta le disposizioni di attuazione del decreto ministeriale, in relazione alle formalità legate alla compilazione e alla presentazione delle domande, e alla dimostrazione dei requisiti previsti per ognuna delle categorie di beni incentivabili che, ricordiamo, sono:
 - a) acquisizione, anche mediante locazione finanziaria, di autoveicoli nuovi di fabbrica, adibiti

- al trasporto di merci di massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 3,5 Ton a trazione alternativa a metano CNG, gas naturale liquefatto LNG ed elettrica - Full Electric (risorse destinate 7 milioni euro);
- b) radiazione per rottamazione o per esportazione al di fuori del territorio della Ue, di automezzi di massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 11,5 Ton, con contestuale acquisizione, anche mediante locazione finanziaria, di automezzi industriali pesanti nuovi di fabbrica, adibiti al trasporto merci di massa complessiva pari o superiore alle 11,5 Ton, di categoria ecologica Euro 6 (risorse destinate 6,5 milioni euro);
- c) acquisizione, anche mediante locazione finanziaria, di rimorchi e semirimorchi nuovi di fabbrica, per il trasporto combinato ferroviario rispondenti alla normativa UIC 596-5 e per il trasporto combinato marittimo dotati di ganci nave rispondenti alla normativa IMO, dotati di dispositivi innovativi volti a conseguire maggiori standard di sicurezza e di efficienza energetica. Questi dispositivi innovativi sono riportati nell'allegato 1 del decreto (spoiler laterali; appendici aerodinamiche posteriori; dispositivi

- elettronici EBS per la distribuzione del carico sugli assali; pneumatici di classe C con coefficiente di resistenza al rotolamento inferiore a 8,0 Kg/t; telematica indipendente collegata all'EBS, in grado di valutare l'efficienza di utilizzo di rimorchi e semirimorchi; dispositivi elettronici gestiti da centraline EBS per ausilio in sterzata; sistema elettronico di controllo dell'usura delle pastiglie freno; sistema elettronico di controllo dell'altezza del tetto del veicolo (risorse destinate 9 milioni euro);
- d) acquisizione, anche mediante locazione finanziaria, di casse mobili e rimorchi o semirimorchi portacasse, così da facilitare l'utilizzazione di differenti modalità di trasporto in combinazione fra loro, senza alcuna rottura di carico (risorse destinate 2,5 milioni euro).

Domande solo in via telematica

Gli investimenti agevolabili sono quelli effettuati a partire dal 17 settembre scorso (giorno successivo all'entrata in vigore di questi provvedimenti), e fino al 15 aprile 2017; data che è stata individuata dall'art. 2, comma 1 del D.M., per l'ultimazione degli interventi per i quali si richiede il beneficio.



Quanto alle modalità di invio delle domande, vi avevamo già anticipato l'avvento da quest'anno della modalità telematica; pertanto, l'invio sarà possibile soltanto via internet a partire dal 20 ottobre 2016 e fino alla scadenza perentoria del 15 aprile 2017, seguendo le istruzioni fornite sul sito del ministero dei Trasporti (www.mit.gov.it sezione autotrasporto – contributi e incentivi).

Analizziamo le previsioni principali del D.D. rinviando, invece, all'articolo pubblicato sul numero 194 di Tir per il commento al D.M.

Ogni impresa può presentare una sola domanda

In prima battuta, il D.D. sottolinea che ogni impresa può presentare una sola domanda di contributo, anche se associata ad un consorzio o ad una cooperativa (art. 2.2); a tal fine, la verifica dell'unicità della domanda sarà fatta in base al numero di partita Iva delle imprese richiedenti che, a pena di esclusione dalla misura, deve essere specificato nell'istanza anche quando venga presentata dall'aggregazione di cui facciano parte.

Proseguendo oltre, il D.D. si sofferma sulla dimostrazione delle caratteristiche tecniche dei beni oggetto della richiesta di contributo

che, sempre a pena di esclusione dal beneficio, deve avvenire contestualmente alla presentazione della domanda; di conseguenza, questa documentazione non potrà essere integrata nella fase istruttoria, come è stato opportunamente precisato all'art. 6.3 del D.D. (vedi più avanti). Questa documentazione è stata individuata all'art. 3.3 del D.D., e in particolare si tratta:

per gli investimenti della lettera a)

- indicazione del numero di targa (ovvero trasmissione della copia della ricevuta attestante la presentazione dell'istanza di immatricolazione, protocollata dall'ufficio della Motorizzazione competente), per dimostrare che l'immatricolazione è stata effettuata in Italia dopo l'entrata in vigore del D.M. (quindi, a partire dal 17 settembre);

- documentazione tecnica del costruttore, attestante la sussistenza delle caratteristiche tecniche previste dal D.M.;

per gli investimenti della lettera b)

- indicazione del numero di targa (ovvero trasmissione della copia della ricevuta attestante la presentazione dell'istanza di immatricolazione, protocollata dall'ufficio della Motorizzazione competente) per dimostrare che l'im-

matricolazione è stata effettuata in Italia dopo l'entrata in vigore del D.M. (quindi, a partire dal 17 settembre);

- contestuale radiazione per rottamazione o per esportazione in Paesi extra Ue di veicoli di classe ecologica inferiore a Euro 6. A questo proposito, è necessario che il richiedente:

- a) in caso di radiazione per rottamazione, comunichi il numero di targa del/dei veicoli radiati, per consentire all'Ufficio procedente di verificare l'avvenuta radiazione tramite interrogazione presso il CED del ministero dei Trasporti;

- a) in caso di radiazione per esportazione, produca una stampa della notifica di esportazione con esito "uscita conclusa", ottenuta consultando l'apposito link "tracciamento movimento di esportazioni o di transito (MRN)", ovvero, in alternativa, producendo idonea documentazione rilasciata dagli Uffici di esportazione comprovante l'avvenuta uscita del veicolo dal territorio della Ue;

per gli investimenti della lettera c)

- indicazione del numero di targa (ovvero trasmissione della copia della ricevuta attestante la presentazione dell'istanza di immatricolazione, protocollata dall'ufficio

della Motorizzazione competente) per dimostrare che l'immatricolazione è stata effettuata in Italia successivamente all'entrata in vigore del D.M. (quindi, a partire dal 17 settembre);

- attestazione del costruttore sulla sussistenza delle caratteristiche tecniche dei semirimorchi e in particolare, a seconda dei casi, della rispondenza alla normativa UIC 596-5 per i veicoli idonei al trasporto combinato ferroviario, ovvero per il trasporto combinato marittimo dotati di ganci nave conformi alla normativa IMO;

- documentazione comprovante l'installazione di almeno uno dei dispositivi innovativi riportati nell'allegato 1 al D.M. (spoiler laterali, dispositivi elettronici gestiti da centraline EBS per l'ausilio in sterzata, etc).

Sempre per questa tipologia di investimento le PMI, in aggiunta alla sopra elencata documentazione, sono chiamate a produrre:

- una dichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/2000, sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa o da un suo procuratore speciale, attestante che gli investimenti sono stati eseguiti nell'ambito di un programma diretto alla creazione di un nuovo stabilimento o all'ampliamento di uno esistente o a diversificare la pro-

duzione di uno stabilimento o, infine, alla trasformazione radicale del processo produttivo complessivo di uno stabilimento esistente;

- una dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000, sottoscritta sempre da uno dei soggetti prima indicati, attestante il numero di unità di lavoro addette (ULA) e il volume del fatturato conseguito nell'ultimo esercizio fiscale.

per gli investimenti della lettera d)

- contratto ovvero ordinativo d'acquisto di data posteriore all'entrata in vigore del D.M. (quindi, dal 17 settembre scorso), da cui risulti il rispetto delle proporzioni di 8 casse mobili e 1 semirimorchio per ogni gruppo;
- documentazione da cui risulti che la consegna dei beni è avvenuta in data successiva all'entrata in vigore del D.D.;
- attestazione rilasciata esclusivamente dal costruttore sulla sussistenza dei requisiti tecnici delle U.T.I. e la rispondenza alla normativa internazionale in materia. È richiesta la produzione di idonea documentazione anche per ottenere la maggiorazione del 10% prevista dal D.M. per le PMI (tutti gli investimenti, tranne quelli per i rimorchi e i semirimorchi per l'intermodale) e per le reti d'imprese (tutti gli investimenti).

Trasmissione del contratto di acquisizione

Insieme alla documentazione sopra elencata, l'impresa deve comprovare anche l'avvenuto perfezionamento dell'investimento al momento di richiedere la misura. Ciò avviene con la trasmissione del contratto di acquisizione (di data non anteriore alla pubblicazione in G.U. del D.M.) e della prova del pagamento del prezzo (fattura debitamente quietanzata che riporti – per gli investimenti della lett. c – anche il prezzo pagato per i dispositivi innovativi).

Per i beni in leasing, il richiedente deve dimostrare il pagamento dei canoni in scadenza alla data di invio della domanda, tramite fattura quietanzata o copia del bonifico bancario eseguito a favore della società di leasing; inoltre, sempre per questi beni, l'utilizzatore deve dimostrarne la disponibilità, producendo copia del verbale di presa in consegna.

Per l'istruttoria delle pratiche il Ministero si avvarrà della società R.A.M. (Rete Autostrade Mediterranee spa), fermo restando che la validazione dell'istruttoria spetterà a una Commissione di nomina mi-

nisteriale. Le integrazioni – come già anticipato – potranno essere chieste soltanto per quei documenti che, secondo il D.D., non devono allegarsi alla domanda a pena di esclusione dalla misura.

L'amministrazione può procedere alla revoca del contributo con obbligo di restituzione da parte dell'impresa interessata se, a seguito di ulteriori accertamenti, emergano gravi irregolarità nelle dichiarazioni sostitutive presentate dall'acquirente, oppure nei casi di cumulo con altri benefici o di trasferimento della disponibilità del bene prima del consentito (31 dicembre 2019).

Istruzioni per presentare la domanda

Intanto il ministero dei Trasporti ha pubblicato sul proprio sito internet le prime istruzioni sulla presentazione delle domande on line che possono essere effettuate collegandosi al sito www.ilportaledellautomobilista.it.

Innanzitutto, è necessario essere registrati sul portale nella categoria di utenza "Impresa" ed essere in possesso delle relative credenziali di accesso (user ID e password). Possono presentare domanda le Imprese-Consorzi-Cooperative, come definite nel Decreto del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 19 luglio 2016, n. 243.

Una volta effettuato l'accesso al portale (tramite user ID e password), l'Impresa-Consorzi-Cooperativa potrà cliccare sull'apposito link "Incentivi Investimenti Autotrasporto" che permette di accedere al servizio.

A questo punto, l'Impresa-Consorzi-Cooperativa richiedente dovrà preliminarmente compilare la se-

zione 1 - "Dati del richiedente", suddivisa in "Dati impresa", "Dati del rappresentante legale" e "Dati coordinate bancarie", ai fini della verifica dei requisiti necessari per l'identificazione univoca del richiedente e per la presentazione dell'istanza.

Al termine della compilazione della sezione 1 il sistema genererà un file in formato "pdf" che dovrà essere firmato digitalmente dal Legale rappresentante dichiarante, secondo le modalità riportate nel dettaglio nella "Guida al servizio".

Il sistema effettuerà controlli di coerenza tra i dati inseriti dall'utente e i dati presenti sui Sistemi Informativi dell'Amministrazione, relativamente a: Partita Iva/Codice Fiscale, Codice Iscrizione all'Albo Autotrasporto, Codice di iscrizione al REN; in caso di mancata corrispondenza/coerenza, il sistema restituirà un messaggio di errore. Per poter proseguire nelle fasi successive, infatti, l'utente dovrà sanare eventuali anomalie nei dati sopraindicati, secondo le procedure amministrative in essere, dal momento che la verifica di questi dati è vincolante ai fini della presentazione della stessa istanza.

In particolare, per quanto riguarda il controllo sul codice di iscrizione al REN, i richiedenti che hanno iniziato presso gli UMC l'iter amministrativo previsto per l'iscrizione a tale registro nazionale, ma che ancora non risultano iscritti, dovranno inserire il codice provvisorio (cosiddetto "meccanografico") rilasciato dagli UMC. A fronte di tale inserimento l'istanza sarà acquisita "con riserva" e dovrà essere perfezionata al momento della istruttoria dell'istanza e comunque non oltre la fase di determinazione del contributo effettivo.

Terminata la fase preliminare di accesso/accreditamento tramite la sezione 1, sarà dunque generato un "Codice Impresa" che sarà inviato all'indirizzo email PEC indicato dal richiedente. Il richiedente avrà la possibilità di salvare l'inserimento parziale dei dati richiesti e potrà richiamare l'istanza parzialmente inserita tramite il Codice Impresa generato dal sistema.

Ai fini della presentazione dell'istanza online l'utente dovrà inserire tutte le informazioni costituenti la domanda e la rendicontazione e confermare mediante segno di spunta tutte le dichiarazioni/impegni richiesti.

Al termine dell'inserimento sarà prodotta in formato "pdf" l'istanza compilata, comprensiva delle dichiarazioni rese ai sensi del DPR 445/2000 e degli impegni previsti. Il pdf prodotto dal sistema dovrà essere firmato digitalmente dal Legale rappresentante dell'Impresa-Consorzi-Cooperativa richiedente.

La richiesta potrà essere inoltrata solo quando tutte le informazioni saranno inserite correttamente e i controlli formali avranno avuto esito positivo. In particolare, le firme digitali devono corrispondere a uno dei Legali rappresentanti dell'Impresa-Consorzi-Cooperativa.

Le modalità di dettaglio relative al funzionamento del servizio online di presentazione istanze per gli incentivi alla formazione sono riportate nella Guida al servizio che sarà resa disponibile sul Portale dell'Automobilista nella sezione Imprese.

Sono riportate inoltre nel "Manuale Utente applicazione web per la presentazione delle domande", a cui si ha accesso dalla sezione news dell'homepage.

